

**DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 36 DEL 28/09/2023**

**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale. Approvazione Contratto di Convenzione per assistenza legale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Premesso che:**

- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l'Azienda Speciale del Comune di Boscoreale denominata "Ambiente Reale" ai sensi degli artt. 112 e 113 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali;
- si affidava all'Azienda Speciale "Ambiente Reale" la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;

**Visto:**

- il decreto sindacale n. 15 del 24.07.2023, di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale "Ambiente Reale", società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Boscoreale è socio unico;

**Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto del comma 16 dell'art. 1;
- i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare gli artt. 2 bis e 23;
- il disposto dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**PREMESSO** che è interesse dell'Azienda Speciale costituire un rapporto fiduciario stabile e duraturo con uno studio che garantisca assistenza legale continuativa, ad ampio raggio, attraverso costanti contatti e consultazioni, con ciò razionalizzando le modalità, i termini ed i costi di tale assistenza;

**TENUTO CONTO** che lo Studio Legale si impegna a svolgere attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale ogni qualvolta l'azienda speciale o un suo rappresentante organico ne faccia richiesta, assistendolo in ogni rapporto attinente all'attività svolta avente rilevanza giuridica, e in ogni caso ogni volta che il cliente ne ravvisi l'opportunità. Altresì lo Studio Legale si impegna a garantire la continuità di tale assistenza assicurando la reperibilità in tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì in orario di Ufficio; il suddetto impegno sarà garantito nel corso di tutto l'arco dell'anno; durante il mese di agosto e nella settimana tra Natale e Capodanno il servizio viene garantito con risposta entro



le 48 ore salvo casi di urgenza. L'assistenza stragiudiziale sarà fornita per via telefonica, telematica, fax e tramite incontri svolti personalmente sia presso i locali sede dello Studio Legale oppure, previo accordo, anche presso la sede operativa dell'Azienda Speciale. L'attività riguarderà la prestazione di consulenza, redazione scritta brevi pareri, assistenza alla redazione di missive e predisposizione di carteggi per l'utilizzo diretto da parte della società e conduzione di trattative per la definizione stragiudiziale del contenzioso, l'assistenza e la trattazione di pendenze di lavoro e la redazione di relativa corrispondenza, nonché la conclusione di qualsiasi procedura di conciliazione sindacale.

**ACQUISITA** la disponibilità dello Studio Legale Guastafierro – Di Martino & Associati in persona dell'avv.to Pasquale Guastafierro CF GSTPQL74M01G813V – P.IVA 05238921216 – numero iscrizione all'Albo Avvocati di Torre Annunziata – tessera n. 2910 – con studio in Piazza Pace 20 a Boscoreale (NA), mail info@legaliriuniti.net, in quanto l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- ✚ Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale;
- ✚ Importo del contratto: ad attività prestata dai 250 a 500 € per singolo intervento e commisurato all'attività svolta;
- ✚ Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ✚ Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- ✚ Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**CONSIDERATO** che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**APPURATO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti

procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;* b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

#### **APPURATO CHE:**

- l'appalto attiene ai settori ordinari e il valore economico complessivo della procedura è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Dlgs 36/2023.
- Ambiente Reale, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistemi di convenzioni Consip e sul MePA.
- la tipologia di fornitura che si intende affidare con il presente atto non rientra nei beni e servizi elencati all'art. 1 del DPCM del 24/12/2015.
- per la tipologia di fornitura in oggetto non sono attive convenzioni Consip previste dal comma 1 dell'art. 26 della legge 488/1999 e dal comma 455 art. 1 legge 296/2006 modificato dal D.L. 52/2012.

#### **PRECISATO** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione



del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**CONSIDERATO** che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo non è superiore ad € 5.000, per cui questa Azienda Speciale non è tenuta a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

## DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, qui da intendere interamente trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di affidare**, ex art. 50 comma 1, lett. a) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le ragioni esplicitate in preambolo, allo **Studio Legale Guastafierro – Di Martino & Associati** in persona dell'avv.to Pasquale Guastafierro CF GSTPQL74M01G813V – P.IVA 05238921216 – numero iscrizione all'Albo Avvocati di Torre Annunziata – tessera n. 2910 – con studio in Piazza Pace 20 a Boscoreale (NA), mail info@legaliriuniti.net, il servizio di attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, per un importo ad attività prestata dai 250 a 500 € per singolo intervento e commisurato all'attività svolta, le cui specifiche sono esplicitate nel contratto di convenzione allegato alla presente determinazione, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023;
3. **di approvare** lo schema di *CONTRATTO DI CONVENZIONE PER ASSISTENZA LEGALE*, allegato alla presente determinazione;
4. **di dare atto**, che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti previsti dal Bilancio dell'Azienda Speciale;
5. **di nominare**, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023, il dott. Giampiero Perna, nominando lo stesso punto ordinante sul MePA e, ai sensi del comma 1 dell'art. 114 del Dlgs 36/2023, Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
6. **di dare atto** che l'affidatario, in conformità alla legge 13 agosto 2010, n. 136, dovrà dichiarare il conto corrente dedicato alle transazioni relative al contratto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario, riportante l'indicazione del codice CIG inerente il presente affidamento;
7. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. 9. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. 10. **di precisare** che la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line e sul portale della trasparenza avviene nel rispetto della Tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 e delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali.
10. 11. **di disporre** che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, la pubblicazione sul sito web istituzionale

Boscoreale li 28 settembre 2023

Il Commissario Straordinario  
Dott. Giampiero Perna



GIAMPIERO  
PERNA  
28.09.2023  
07:54:21  
GMT+00:00

## **CONTRATTO DI CONVENZIONE PER ASSISTENZA LEGALE**

Tra le parti

Studio Legale Guastafierro – Di Martino & Associati in persona dell'avv.to Pasquale Guastafierro CF GSTPQL74M01G813V – P.IVA 05238921216 – numero iscrizione all'Albo Avvocati di Torre Annunziata – tessera n. 2910 – con studio in Piazza Pace 20 a Boscoreale (NA) – tel 081.537.33.86 - mail [info@legaliriuniti.net](mailto:info@legaliriuniti.net) – pec: [pasquale.guastafierro@ordineavvocatita.it](mailto:pasquale.guastafierro@ordineavvocatita.it)– Polizza RC Professionale n A123C765852-LB del 24/06/2023 – Assicurazione Lloyd's Insurance Company S.A., anche in rappresentanza dei suoi collaboratori, tutti rientranti nello “Studio Legale” in qualsiasi compagine costituito, successivamente denominato “Studio Legale”

e

La società Ambiente Reale azienda speciale del Comune di Boscoreale. in persona del legale rappresentante p.t., CF/P.IVA 06421051217 - con sede legale in Boscoreale (Na) alla Piazza Pace n.1 pec: [ambientereale@legalmail.it](mailto:ambientereale@legalmail.it) , di seguito denominato “cliente”,

### **PREMESSO**

- Che è interesse del cliente costituire un rapporto fiduciario stabile e duraturo con uno studio che garantisca assistenza legale continuativa, ad ampio raggio, attraverso costanti contatti e consultazioni, con ciò razionalizzando le modalità, i termini ed i costi di tale assistenza;
- che lo Studio Legale condivide gli scopi di cui in premessa e pertanto si impegna a svolgere attività di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale a favore del cliente

\*\*\*

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE**

1. Lo Studio Legale si impegna a svolgere attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale ogni qualvolta il cliente o un suo rappresentante organico ne faccia richiesta, assistendolo in ogni rapporto attinente all'attività svolta avente rilevanza giuridica, e in ogni caso ogni volta che il cliente ne ravvisi l'opportunità;
2. Lo Studio Legale si impegna a garantire la continuità di tale assistenza assicurando la reperibilità in tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì in orario di Ufficio; il suddetto impegno sarà garantito nel corso di tutto l'arco dell'anno; durante il mese di agosto e nella settimana tra Natale e Capodanno il servizio viene garantito con risposta entro le 48 ore salvo casi di urgenza;

3. L'assistenza stragiudiziale sarà fornita per via telefonica, telematica, fax e tramite incontri svolti personalmente sia presso i locali sede dello Studio Legale oppure, previo accordo, anche presso il cliente;

4. L'attività riguarderà la prestazione di consulenza, redazione scritta brevi pareri, assistenza alla redazione di missive e predisposizione di carteggi per l'utilizzo diretto da parte della società e conduzione di trattative per la definizione stragiudiziale del contenzioso, l'assistenza e la trattazione di pendenze di lavoro e la redazione di relativa corrispondenza, nonché la conclusione di qualsiasi procedura di conciliazione sindacale;

5. A fronte di tale impegno il cliente riconoscerà allo Studio Legale un onorario forfetario tra un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 (oltre 4% cassa previdenza e 22% IVA) per ogni singolo intervento e commisurato all'attività svolta, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario. Eventuali emolumenti liquidati dalle controparti a titolo di spese legali dell'intervento in favore dell'assistenza stragiudiziale prestata saranno trattenuti dallo Studio Legale.

## **ATTIVITA' GIUDIZIALE**

1. Lo Studio Legale si impegna, riservandosi la valutazione definitiva sull'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio, a fornire la propria attività di patrocinio e difesa giudiziali in qualsiasi stato e grado della giurisdizione italiana, ivi compresi arbitrati rituali, irrivali e arbitraggi, nell'interesse e per conto del cliente impegnandosi ad applicare, per le prestazioni dovute, il minimo assoluto delle tariffe approvate con D.M. 55/2014 per quanto riguarda le competenze e gli onorari. 2. L'importo dei sopraddetti compensi - così calcolato - sarà dovuto allo Studio Legale indipendentemente dall'esito del procedimento e sarà oggetto di preventivo in forma scritta che verrà sottoposto al Cliente prima del giudizio per la sua approvazione;

3. Per la trattazione delle cause fuori circoscrizione del Tribunale, lo Studio Legale si impegna a curare in proprio il contenzioso, salvo che ragioni di antieconomicità richiedano il conferimento del mandato anche ad altro avvocato che risiede in loco, detto "di corrispondenza".

4. Il cliente si impegna, ai sensi D.L. 132/2014 (decreto giustizia), convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014 e al D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, a corrispondere allo Studio Legale all'atto del conferimento del mandato per la trattazione del relativo contenzioso, l'importo denominato "contributo unificato" necessario per coprire le spese di giustizia in favore degli organismi giudiziari che è obbligo versare prima dell'inizio di un procedimento giudiziario, nelle casse dello Stato, oltre quanto dovuto per i diritti forfetari di

iscrizione a ruolo ed eventuali oneri per richiesta copie e/o notificazioni che verranno specificati in fattura;

5. In ogni caso di esito favorevole del giudizio, le spese legali che dovessero essere liquidate in favore del cliente saranno di competenza dello Studio Legale ai sensi dell'art. 93 c.p.c. con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne curerà pertanto in proprio il recupero coattivo;

## **RECUPERO CREDITI**

Lo Studio legale valuterà insieme al cliente l'eventualità di procedere in via monitoria e/o esecutiva per il recupero dei crediti insoluti, fermo restando che gli eventuali solleciti che abbiano riscontro positivo sono da considerare ricompresi nelle attività stragiudiziali; nel caso ragioni di antieconomicità sconsigliassero l'attività in oggetto, lo Studio Legale si impegna a fornire al cliente una relazione che giustifichi la necessità di porre a perdita l'importo del credito da utilizzare fiscalmente senza ulteriori oneri economici. Per ogni recupero credito affidato allo Studio il cliente anticiperà la sola somma di € 500,00 oltre le spese esenti come giustificate a parte. Nel caso l'attività di recupero sia positiva l'eventuale incasso di emolumenti dalle controparti a titolo di rimborso spese legali saranno trattenute dallo studio legale. Nel caso di esito infausto della procedura, il cliente dovrà eventualmente solo quanto sborsato a titolo di spese esenti e null'altro per diritti e/o onorari legali, oltre l'anticipazione a forfait di € 500,00;

## **CLAUSOLE FINALI**

- Sono escluse dal presente accordo le tasse e le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziali, per la trascrizione di domande giudiziali o di provvedimenti definitivi e per l'iscrizione di garanzie reali, per l'annotamento di atti, per la prestazione di consulenze esterne indispensabili per la buona riuscita della vertenza, quali quelle di tecnici competenti il cui intervento dovrà essere concordato tramite comunicazione dello Studio legale e successiva conferma via pec / mail da parte del cliente. In tali casi il pagamento delle spettanze dei tecnici esterni sarà effettuato direttamente dal cliente a richiesta dei rispettivi beneficiari;
- Le parti espressamente si impegnano ad interpretare il presente negozio secondo la regola generale della buona fede e a collaborare a quanto non espressamente previsto, si rendesse necessario fare, al fine di una pronta ed integrale esecuzione dell'accordo a beneficio ed interesse del cliente.
- La presente convenzione ha durata annuale e prende data dal giorno della sua sottoscrizione. Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata esprimendo tale volontà tramite scambio



pec con espressa accettazione di ambo le parti, fermo restando la possibilità tra le parti stesse di procedere alla stipula di altra convenzione di assistenza legale a condizioni diverse dalla presente e da concordarsi.

1. Per ogni controversia scaturente dal presente atto sarà competente il foro di Torre Annunziata.

Boscoreale, lì \_\_\_\_\_

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale Guastafierro



GIAMPIERO  
PERNA  
28.09.2023  
07:54:21  
GMT+00:00

IL CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196 del 2003 il Cliente autorizza lo studio Legale e i suoi collaboratori al trattamento dei suoi dati personali, comuni e/o sensibili a fini strettamente connessi all'espletamento del mandato ricevuto.

Boscoreale, lì

IL CLIENTE



GIAMPIERO  
PERNA  
28.09.2023  
07:54:21  
GMT+00:00